



Opuscolo informativo dedicato al tema «lavoratrici e lavoratori frontalieri» per datrici e datori di lavoro

Versione del 24 gennaio 2026

Circa 11'000 frontalieri, provenienti prevalentemente dall'Italia, lavorano nei Grigioni, in particolare nella parte meridionale del Cantone. Dal 2010 il loro numero è più che raddoppiato. Il nuovo Accordo con l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, in vigore dal 2024, ha sollevato numerose domande tra i datori di lavoro e i lavoratori italiani. Per i nuovi frontalieri, l'Accordo comporta un aumento del carico fiscale, il che rende in parte più difficile il reclutamento per le aziende. In collaborazione con le organizzazioni mantello dell'economia grigione, l'UGAM ha raccolto in un opuscolo le informazioni più importanti sotto forma di domande e risposte, nonché utili link di approfondimento sul nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.


1 FAQ di ordine generale

Quanto sono importanti i lavoratori frontalieri per l'economia dei Grigioni?

I frontalieri rivestono un'importanza fondamentale per l'economia del sud dei Grigioni. In alcune regioni, come l'Alta Engadina, quasi un posto di lavoro su tre è occupato da lavoratori provenienti dalla vicina Italia, nel settore degli impianti di risalita e del turismo la percentuale sale addirittura a un posto su due. Complessivamente nei Grigioni lavorano quasi 11'000 frontalieri, oltre il 90% dei quali proviene dall'Italia, soprattutto dalla Provincia di Sondrio. Sono particolarmente presenti nell'albergheria e nella ristorazione, nell'edilizia principale e nelle attività affini, negli impianti di risalita, nella sanità e nel commercio al dettaglio. Il numero dei frontalieri è aumentato notevolmente negli ultimi anni, dal 2010 è più che raddoppiato. Il motivo è da attribuire all'andamento demografico negativo e allo sviluppo economico positivo. Il livello salariale più elevato e il franco forte rendono le regioni di confine un luogo di lavoro attrattivo. La domanda di manodopera è nettamente aumentata in particolare dopo la pandemia. Senza i lavoratori frontalieri, numerose aziende non potrebbero mantenere la loro attività, i cantieri si fermerebbero e le infrastrutture turistiche non sarebbero in grado di funzionare.

Perché il tema dei frontalieri è così attuale?

Con il nuovo Accordo fra Svizzera e Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, in vigore dal gennaio 2024, la situazione è cambiata sensibilmente. Ai cosiddetti nuovi frontalieri, che hanno iniziato il loro rapporto di lavoro dopo il 17 luglio 2023, si applica un nuovo regime fiscale. Continueranno a essere tassati alla fonte in Svizzera, ma saranno anche soggetti all'imposizione fiscale ordinaria in Italia. Sebbene venga computata l'imposta svizzera, l'onere fiscale complessivo può comunque arrivare fino al 25 o addirittura al 30 per cento del salario netto, a seconda della situazione individuale. Ciò comporta una notevole riduzione del reddito disponibile. I cosiddetti vecchi frontalieri, che lavoravano in Svizzera già prima della data di riferimento, continueranno a essere soggetti al vecchio sistema con tassazione esclusiva in Svizzera fino alla fine del 2033.



Quelle: BFS – Grenzgängerstatistik (GGS) und Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT)

© BFS 2021

Quali sono le conseguenze per i datori di lavoro?

Per le aziende, il nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri comporta soprattutto una maggiore incertezza in materia di reclutamento. L'esperienza dimostra che i frontalieri che arrivano in Svizzera desiderano sempre più spesso ricevere informazioni in materia di fiscalità e soggiorno dai datori di lavoro e che, d'altra parte, è diventato più difficile reclutare nuovi frontalieri. I lavoratori italiani interessati sono più critici e sempre più spesso decidono di non accettare un impiego in Svizzera, poiché l'onere finanziario derivante dalle imposte, dalle spese di trasferta e dal costo della vita è meno conveniente. Particolarmente colpito è il settore edile che conta un'alta percentuale di frontalieri. A ciò si aggiunge un incremento degli oneri amministrativi per le imprese, poiché gli inquadramenti fiscali sono diventati più complessi e le procedure di tassazione richiedono più tempo. Anche se il salario netto dei nuovi frontalieri è sensibilmente diminuito, per molte funzioni in Svizzera è sempre ancora più alto. In molti casi continua a essere il doppio del salario netto per la stessa funzione in Italia.

Cosa può fare l'Unione grigione arti e mestieri o il Cantone?

Sul piano politico, il margine di manovra a livello cantonale è limitato, poiché si tratta di un Accordo nazionale in vigore. Ora è necessario garantire politicamente che lo status dei frontalieri finora attivi in Svizzera rimanga invariato fino al 2033 e che a partire dal 2033 non subentri un ulteriore peggioramento.



Cosa posso fare come datore di lavoro?

In qualità di datore di lavoro posso offrire supporto al personale estero e ai frontalieri con consulenze e informazioni. Per rimanere attrattive, numerose aziende stanno già investendo in salari più elevati, modelli di orario di lavoro flessibili, opportunità di formazione continua, soluzioni di trasporto e offerte abitative per i frontalieri. Poiché la differenza salariale per la stessa funzione tra la Svizzera e l'Italia permane molto elevata e la sicurezza del posto di lavoro in Svizzera è nettamente superiore, un impiego nel nostro Paese rimane attraente per i lavoratori italiani nonostante il nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. In Italia, per esempio, gran parte degli impieghi è a tempo determinato.

Esistono alternative dal punto di vista fiscale?

Al giorno d'oggi non esistono praticamente possibilità di ottimizzazione fiscale. Il soggiorno con rientro settimanale (dimora infrasettimanale) non comporta vantaggi fiscali e la dimora o il domicilio in Svizzera devono essere riconosciuti dall'autorità fiscale italiana rispettivamente non devono essere contestati. Se il domicilio della famiglia rimane in Italia, la permanenza del lavoratore in Svizzera non viene generalmente riconosciuta.

Quale influsso ha il cambio di domicilio o una dimora infrasettimanale in Svizzera?

Il cambio di domicilio in Svizzera (permesso di dimora B o C) comporta che le persone titolari di questi tipi di permessi siano tassate esclusivamente in Svizzera. Si nota che i frontalieri valutano sempre più spesso la possibilità di trasferire il proprio domicilio in Svizzera per evitare svantaggi fiscali. Va tuttavia tenuto presente che è necessario trovare un alloggio adeguato e che il cambio di domicilio deve effettivamente avvenire. Un domicilio fittizio in Svizzera può essere sanzionato in Italia come reato fiscale e comportare multe elevate. Il cambio di domicilio va pertanto valutato con attenzione. Occorre inoltre tenere conto dell'obbligo di assicurazione malattia come pure delle spese di sostentamento e di alloggio.

Chi soggiorna infrasettimanalmente in Svizzera, resta soggetto alle imposte in Italia; infatti, in Italia non sono previste detrazioni per dimoranti infrasettimanali all'estero. Il passaggio allo status di dimorante infrasettimanale non comporta vantaggi fiscali in Italia. Per i vecchi «veri» frontalieri (dentro la zona dei 20 km) la dimora infrasettimanale comporta addirittura la perdita dello status di frontaliere e quindi un peggioramento della tassazione in Italia. Se i vecchi frontalieri cambiano il loro status in frontalieri con dimora infrasettimanale, perdono il loro precedente status di frontalieri e diventano quindi soggetti alle imposte in Italia.

I vecchi e i nuovi «non veri» frontalieri (fuori dalla zona dei 20 km) come pure i dimoranti temporanei (permesso di dimora L, senza rientro giornaliero a casa) possono richiedere di essere tassati in Italia in base a un salario forfettario indicizzato (retribuzione convenzionale). Questo tipo di tassazione può essere vantaggioso soprattutto per i lavoratori con redditi più elevati, come i quadri o i lavoratori qualificati.

Quale influsso ha il permesso di dimora sulla tassazione?

In linea di principio, il permesso di dimora non incide sulla tassazione. I frontalieri sono tassati in modo diverso a seconda della durata del loro status di frontalieri e del loro luogo di residenza. Per l'imposizione fiscale dei cosiddetti «veri» frontalieri, la zona dei 20 km, il rientro quotidiano al



luogo di residenza e la data di assunzione – tra il 31.12.2018 e il 17.07.2023 – sono determinanti per la distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri

Come vengono tassati i frontalieri e gli altri lavoratori italiani che lavorano in Svizzera?

Nella tabella seguente sono elencati i permessi di dimora che si applicano di norma.

	Stato	Imposte in Svizzera	Imposte in Italia
Vecchi «veri» frontalieri (assunzione prima del 17.07.2023)	Permesso G o L, con rientro giornaliero a casa e nella zona dei 20 km	Imposta alla fonte (tariffe A, B, C e H)	Nessuna imposta (l'Italia percepisce il 40% dell'imposta alla fonte dalla Svizzera)
Nuovi «veri» frontalieri (assunzione dopo il 17.07.2023)	Permesso G o L, con rientro giornaliero a casa e nella zona dei 20 km	80% dell'imposta alla fonte (tariffe R, S, T e U)	Tassazione ordinaria con computo dell'imposta alla fonte in Svizzera, inoltre franchigia di 10'000 euro (scambio di informazioni)
Vecchi e nuovi «non veri» frontalieri	Permesso G, fuori dalla zona dei 20 km, con rientro a casa almeno una volta alla settimana	Imposta alla fonte (tariffe A, B, C e H)	Tassazione ordinaria e franchigia di 10'000 euro oppure tassazione sulla base della retribuzione convenzionale. In entrambi i casi, con computo dell'imposta alla fonte (scambio di informazioni)
Dimoranti temporanei	Permesso L, fuori dalla zona dei 20 km, senza rientro giornaliero a casa	Imposta alla fonte (tariffe A, B, C e H)	Tassazione ordinaria e franchigia di 10'000 euro oppure tassazione sulla base della retribuzione convenzionale. In entrambi i casi, con computo dell'imposta alla fonte (scambio di informazioni).
Domiciliati	Permesso B (dimora) e C (domicilio)	Imposta alla fonte (tariffe A, B, C e H), permesso C tassazione ordinaria	Nessuna imposta sul reddito, per quanto la presa di domicilio in Svizzera non sia contestata dall'Italia.

Sondaggio tra i membri: i frontalieri acquistano importanza – l'Accordo sui lavoratori frontalieri come sfida

Per un terzo delle aziende grigioni, i frontalieri rivestono un ruolo più importante rispetto a dieci anni fa. Un terzo dei partecipanti al sondaggio fa affidamento sui frontalieri per coprire il fabbisogno di personale. Tuttavia, gli ostacoli fiscali rendono complicano il reclutamento: circa la metà delle aziende ha maggiori difficoltà a reclutare frontalieri rispetto a prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri. Aspetto positivo: secondo la grande maggioranza delle aziende (73%) l'integrazione in team misti funziona bene. Valutazione del sondaggio:

<https://www.dwgr.ch/files/dwgr/PDF/Umfragen/Auswertung%20Umfrage%20DWGR%202025.pdf>



2 FAQ sul nuovo Accordo fra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

Chi è frontaliero?

Sono considerati frontalieri tutte le persone che lavorano nei Grigioni, hanno il domicilio in Italia e di regola attraversano quotidianamente il confine.

Quali tipologie di frontalieri ci sono?

Ai fini fiscali sono considerati «veri» frontalieri unicamente coloro che (cumulativamente):

- possiedono un permesso G valido (o persone di nazionalità svizzera che non necessitano di permesso, oppure persone che dispongono di un altro tipo di permesso di dimora)
- hanno il domicilio fiscale in Italia entro una zona di 20 km dalla Svizzera
- lavorano nei Cantoni GR/TI/VS in uno dei comuni definiti dalla rispettiva amministrazione cantonale delle imposte
- rientrano a casa giornalmente (eccezione: per motivi di lavoro e al massimo 45 notti all'anno nel luogo di lavoro).

Tutti gli altri frontalieri sono considerati «non veri» frontalieri ai fini fiscali. Si tratta di persone con permesso G che non soddisfano tutti i criteri di un vero frontaliero (per es. vivono o lavorano al di fuori della zona dei 20 km). Tra i veri frontalieri si distingue tra:

- veri frontalieri già esistenti (vecchi): persone che tra il 31.12.2018 e il 17.07.2023 o in data 17.07.2023 erano attive come frontalieri e continuano a soddisfare i criteri (zona dei 20 km, rientro giornaliero a casa, permesso G o L, luogo di lavoro in GR/TI/VS).
- nuovi frontalieri (dal 17.07.2023): persone che sono attive come frontalieri per la prima volta dall'entrata in vigore dell'Accordo e che soddisfano i criteri (zona dei 20 km, rientro giornaliero a casa, permesso G o L, luogo di lavoro in GR/TI/VS).

Cosa significa la zona dei 20 km dal confine?

Le persone con domicilio in un comune italiano situato entro una fascia di 20 km lungo il confine e che lavorano nei Cantoni GR/TI/VS, ma che ogni giorno rientrano nel loro comune di residenza, sono considerate frontalieri. Al di fuori di questo raggio, le persone non sono considerate frontalieri ai fini fiscali, indipendentemente dal fatto che siano vecchi o nuovi frontalieri.

Quali comuni fanno stato per il domicilio?

- Elenco dei comuni in Italia:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Documents/Grenzg%c3%a4ngerabkommen%20CH-IT%202020%20Gemeindeliste.pdf>
- Elenco dei comuni in Svizzera (per frontalieri svizzeri in Italia):
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Documents/Grenzg%c3%a4ngerabkommen%20CH-IT%201974%20DE.pdf>



Come vengono calcolate le imposte in Svizzera?

- Nuovi veri frontalieri: riscossione dell'80 % dell'imposta ordinaria svizzera alla fonte.
- Vecchi veri frontalieri: imposta ordinaria alla fonte al 100 % come finora.
- Non veri frontalieri (per es. fuori dalla zona dei 20 km): imposta ordinaria alla fonte al 100 %.

Calcolo delle imposte in Italia

Nuovi veri frontalieri: tassazione ordinaria italiana con computo dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera (per evitare la doppia imposizione).

- Franchigia: 10'000 euro.
- Base imponibile: entrate complessive (salario netto CH dedotti gli assegni per figli + entrate IT) secondo il diritto italiano; detrazione dell'imposta alla fonte svizzera come credito d'imposta.
- Acconti: l'Italia richiede il pagamento di acconti per l'anno successivo. Nel primo anno ciò comporta un aumento dell'onere complessivo (aconto + pagamento dell'importo residuo).
- Le aliquote fiscali in Italia ammontano: fino a 28'000 euro: 23%, oltre e fino a 50'000 euro: 33%, oltre 50'000 euro: 43%.

Vecchi veri frontalieri: nessuna tassazione diretta in Italia. L'Italia percepisce una quota pari al 40% dell'imposta alla fonte dalla Svizzera.

Non veri frontalieri (al di fuori della zona dei 20 km): tassazione ordinaria italiana con computo dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera (per evitare la doppia imposizione).

Esempio di calcolo per nuovi veri frontalieri:

- *salario netto secondo le assicurazioni sociali CH: 50'000 euro*
- *dopo la franchigia di 10'000 euro, imponibili 40'000 euro in IT*
- *imposta italiana sul reddito secondo le tariffe 2024; con computo dell'imposta alla fonte CH, risulta un'imposta aggiuntiva in IT di ca. 6'928 euro*
- *onere fiscale complessivo (CH+IT) ca. 19,6 % del salario lordo*

Quali sono le differenze nella tassazione dei lavoratori italiani nei Grigioni a dipendenza del permesso di dimora (frontaliero, dimorante infrasettimanale, dimorante temporaneo, domiciliato)?

Il permesso è irrilevante ai fini della qualificazione fiscale. I nuovi frontalieri sono tassati secondo le nuove tariffe fiscali alla fonte R, S, T e U. Tutti gli altri sono tassati secondo le tariffe «normali» A, B, C e H. Le tariffe per i nuovi frontalieri ammontano all'80% delle tariffe «normali».

Le tariffe hanno il seguente significato:

- A/R: persone sole (celibi/nubili, divorziate o vedove senza figli)
- B/S: persone coniugate (coppie con un solo reddito, va approvata ogni anno)
- C/T: persone coniugate (coppie in cui entrambi i partner percepiscono un reddito)
- H/U: tariffa per economia domestica/famiglia (famiglie monogenitoriali con figli o situazioni familiari particolari, va approvata ogni anno)



Esiste uno scambio di informazioni fiscali tra l'Italia e la Svizzera?

Per i non veri frontalieri e per i nuovi frontalieri è previsto uno scambio automatico di informazioni (SAI) tra la Svizzera e l'Italia. Per i vecchi veri frontalieri non è previsto alcun SAI.

Come vengono tassati in Italia i dimoranti infrasettimanali e i dimoranti temporanei?

I dimoranti infrasettimanali e i dimoranti temporanei che non rientrano a casa giornalmente sono generalmente assoggettati alle imposte in Italia. I dati relativi al loro salario vengono trasmessi dall'Amministrazione federale delle contribuzioni all'Agenzia italiana delle entrate nell'ambito dello scambio automatico di informazioni (SAI). Di conseguenza, devono dichiarare in Italia le imposte dovute sul loro reddito; in questo contesto è computabile l'imposta alla fonte prelevata in Svizzera.

Come vengono tassate in Italia le persone con un permesso B/C?

Il permesso B implica la presa di domicilio in Svizzera e l'iscrizione nel Registro AIRE in Italia (registro degli italiani all'estero, ovvero la cittadinanza rimane italiana). Queste persone sono soggette a imposta solo in Svizzera e non pagano imposte in Italia. La presa di domicilio in Svizzera con permesso B/C non può essere contestata dall'autorità fiscale italiana. La base per la determinazione del domicilio fiscale è stabilita nella Convenzione fra Svizzera e Italia per evitare la doppia imposizione.

Quali sono i requisiti per il domicilio fiscale?

Di regola, il domicilio fiscale coincide con il domicilio di residenza. I dettagli sono regolati nella Convenzione fra Svizzera e Italia per evitare la doppia imposizione. Ai sensi del cpv. 2 art. 4 con l'Italia vige quanto segue:

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a. detta persona è considerata residente nello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);*
- b. se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente nello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;*
- c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente nello Stato contraente del quale ha la nazionalità;*
- d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuni di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.*

A cosa bisogna prestare attenzione nell'imposizione secondo la retribuzione convenzionale?



I dimoranti temporanei e i non veri frontalieri vecchi e nuovi (al di fuori della zona dei 20 km) possono scegliere come base per la determinazione dell'imponibile tra il salario effettivamente percepito e la cosiddetta retribuzione convenzionale. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, l'imposta sul reddito italiana non viene calcolata sul salario effettivamente percepito in Svizzera, bensì sul reddito che verrebbe corrisposto per un'attività comparabile nella stessa posizione in Italia. Le retribuzioni convenzionali determinanti per i vari settori vengono pubblicate ogni anno nelle tabelle del Ministero delle finanze italiano. Tali tabelle non coprono tuttavia tutte le categorie professionali. È quindi importante stabilire già al momento della stipula del contratto di lavoro o in caso di modifica del permesso quale attività viene svolta e descrivere tale attività nel contratto di lavoro in modo chiaro e in conformità con la tabella italiana delle retribuzioni convenzionali. L'esperienza dimostra che applicare la retribuzione convenzionale può essere fiscalmente vantaggioso, in particolare per i redditi elevati. La scelta del metodo di tassazione non può essere modificata ogni anno. Il metodo scelto una volta vale in linea di principio per tutta la durata del rapporto di lavoro. L'imposta alla fonte riscossa in Svizzera viene in ogni caso computata all'imposta italiana. Tuttavia, in caso di applicazione della retribuzione convenzionale, viene meno la franchigia annuale di 10'000 euro.

Cosa vale per i frontalieri in telelavoro (home office)?

Il 10 novembre 2023 è stata firmata una dichiarazione tra la Svizzera e l'Italia per regolamentare in modo permanente la tassazione del telelavoro. In base a tale dichiarazione, tutti i frontalieri hanno la possibilità, ai sensi dell'Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, di lavorare in home office fino al 25% del proprio orario di lavoro senza che ciò influisca sul loro status fiscale di frontalieri. Il superamento di tale limite comporta la perdita dello status fiscale di frontaliero e l'esclusione dei giorni di telelavoro dalla base di calcolo del reddito imponibile. La perdita di tale status comporta anche la necessità di trasmettere ulteriori informazioni nell'ambito dello scambio di informazioni con l'Italia. È importante precisare che il telelavoro è un'attività professionale esercitata dal proprio domicilio (home office) e non si applica ad altre situazioni, come l'attività svolta da una casa di vacanza. Si raccomanda quindi di sensibilizzare le collaboratrici e i collaboratori e di creare una possibilità di verifica all'interno dell'azienda, poiché non esistono moduli specifici o procedure prescritte per la documentazione e la verifica.

3 FAQ sullo status della dimora

Qual è la differenza fra i diversi permessi di dimora?

- Frontaliero (permesso G senza soggiorno infrasettimanale, permesso L con rientro giornaliero al proprio domicilio): domicilio in Italia; luogo di lavoro nei GR; rientro giornaliero a casa. Possibilità di trascorrere fino a 45 notti all'anno in Svizzera, se per ragioni di lavoro.
- Dimorante temporaneo/dimorante infrasettimanale (permesso L senza rientro giornaliero al proprio domicilio, permesso G con soggiorno infrasettimanale): domicilio principale in Italia, domicilio secondario o dimora infrasettimanale in Svizzera; il comune conferma lo status per il permesso.
- Domiciliato (permesso B/C): domicilio in Svizzera, iscrizione all'AIRE in Italia, rientro non indispensabile.



Quali sono i requisiti per i diversi permessi di dimora?

- Il permesso G (frontaliero) si richiede con il modulo A1 per 5 anni, requisito: contratto di lavoro in Svizzera,esonero dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera.
- Il permesso L (dimorante temporaneo) va richiesto di anno in anno, nel Cantone GR possibilità di rinnovo illimitato purché siano soddisfatti i requisiti. Il modulo A1 deve essere ripresentato a ogni rinnovo. Requisito: contratto di lavoro, modulo A1, approvazione del comune; comprova della residenza (per es. contratto di locazione) e assicurazione malattia obbligatoria. È possibile l'esonero dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera in caso di pendolarismo giornaliero o settimanale. È possibile un permesso online di dimorante temporaneo per es. per studenti o lavoratori stagionali per 90 giorni, con rientro giornaliero al proprio domicilio.
- Il permesso B/C (domiciliato), requisito: contratto di lavoro, modulo A1, approvazione del comune; comprova della residenza (per es. contratto di locazione) e assicurazione malattia obbligatoria.

Quali sono le premesse per ottenere lo status di dimorante infrasettimanale?

- Al momento della richiesta del permesso G o L, è necessario segnare con una crocetta la casella «rientro settimanale» sul modulo A1.
- Il datore di lavoro deve mettere a disposizione un alloggio adeguato dove soggiornare e dormire risp. il lavoratore deve dimostrare di disporre di tale possibilità.
- Il domicilio e il centro degli interessi vitali permangono in Italia, il rientro in patria deve avvenire almeno una volta alla settimana.
- Anche il dimorante infrasettimanale può scegliere di mantenere l'assicurazione sanitaria in Italia.
- I dimoranti infrasettimanali restano assoggettati alle imposte in Italia, in Italia non sono previste detrazioni per il soggiorno infrasettimanale all'estero. Dal punto di vista fiscale, il soggiorno infrasettimanale non comporta alcun vantaggio.

4 Obblighi del datore di lavoro

Permesso di dimora

Richiesta del permesso di dimora (G, L, B e C) come finora tramite il modulo A1 con conferma dell'impiego da parte del datore di lavoro o contratto di lavoro. Il modulo di richiesta dev'essere trasmesso, insieme alla documentazione sopra indicata, al competente ufficio di controllo degli abitanti del luogo di lavoro nel Cantone dei Grigioni. Per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni nell'anno civile, la notifica può essere effettuata interamente online tramite il portale Easygov. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/afm/Dokumentenliste%20APZ1/108%20-%20Merkblatt%20unselbst%C3%A4ndig%20erwerbende%20Aufenthalter%20und%20Grenz%C3%A4nger%20EU-26%20EFTA-3_IT.pdf. Piattaforma online del Cantone: https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/afm/documentazione/Einreise_Aufenthalt/Moduli/a1/Seiten/default.aspx



Imposte alla fonte

Nel caso di lavoratori frontalieri, l'assunzione di un impiego, il rientro in un posto di lavoro o il cambio di impiego devono essere comunicati dal (nuovo) datore di lavoro entro 8 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa utilizzando il modulo 107a dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Il modulo di notifica è stato integrato con i due campi «luogo di nascita» e «codice fiscale italiano», che devono essere compilati obbligatoriamente per tutti i nuovi lavoratori frontalieri. Sia il luogo di nascita che il codice fiscale italiano sono stampati sulla tessera sanitaria. Se il conteggio dell'imposta alla fonte viene presentato tramite ELM, decade l'obbligo di notifica (trasmissione automatica dei dati).

Obblighi di notifica

All'inizio di ogni anno, l'Amministrazione cantonale delle imposte invita i datori di lavoro a presentare entro breve termine i certificati di salario dei lavoratori frontalieri elencati nominativamente, al fine di trasmettere alle Autorità fiscali italiane le informazioni indicate nell'Accordo.

5 Link utili

Ricapitolazione della Mountains AG, St. Moritz:

https://www.mountains.ch/fileadmin/user_upload/Bilddatenbank_HP/Organisation/Dokumente/Mountains_Merkblatt_Besteuerung_Grenzgaenger_2024.pdf

Promemoria sull'imposizione alla fonte Cantone GR:

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/steuererklaerung/quellensteuer/Documeents/GG%20Italien_Merkblatt%20f%C3%BCr%20Arbeitgeber.pdf

Foglio informativo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sul nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

<https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/international/laender/int-laender-it-faktenblatt-faqs-de.pdf.download.pdf/int-laender-it-faktenblatt-faqs-de.pdf>

Raccolta con esempi di calcolo della Diala Treuhand, Val Monastero:

<https://www.suedtirolerinderwelt.org/wp-content/uploads/2025/03/neue-Steuerichtlinien.pdf>

Focus sul tema frontalieri nell'«Engadiner Post»:

https://www.gewerbe-gr.ch/files/Alte_Struktur/Buendner_Gewerbe_Beitraege/2026_01/2026/EngadinerPost_20251218.pdf